



COMUNE DI STRANGOLAGALLI



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI

**ISTITUZIONE DELLA De.Co.
(Denominazione Comunale)**

INDICE:

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Ambito dell'intervento comunale
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Istituzione della De.Co.
Art. 5	Istituzione del Registro De.Co.
Art. 6	Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 7	Marchio De.Co.
Art. 8	Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 9	Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 10	Commissione comunale per la De.Co.
Art. 11	Utilizzo della De.Co. e del relativo marchio
Art. 12	Controlli e sanzioni
Art. 13	Struttura organizzativa competente
Art. 14	Iniziative comunali
Art. 15	Tutele e Garanzie
Art. 16	Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- a) il Marchio liberamente scelto per descrivere lo specifico prodotto che si intende riconoscere De.Co.
- b) il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- c) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Strangolagalli.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche del Comune di Strangolagalli, rappresentano un vanto per l'istituzione locale, il territorio comunale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Strangolagalli intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Strangolagalli intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale strangolagallesse.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Strangolagalli ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- f) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune di Strangolagalli, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P.; I.G.C.; ... eccetera) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “*prodotto tipico locale*” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale o su zone limitrofe secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico, culturale e produttivo che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Strangolagalli
4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.
5. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune di Strangolagalli ed i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del Comune e/o territorio strangolagallese.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico, culturale e produttivo con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Comune di Strangolagalli.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Strangolagalli".
4. La De.Co., come pure il relativo Marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Strangolagalli. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti del territorio del Comune di Strangolagalli che ottengono la De.Co..
2. Con l'iscrizione nel registro il Comune di Strangolagalli attesta l'origine locale, la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modifiche.
4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche
 - prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina strangolagallese;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
 - miele;
 - prodotti dell'artigianato locale;
 - ... eccetera.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Strangolagalli, anche se non vi hanno la sede legale.
6. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo, di cui all'art. 13, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune di Strangolagalli o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co.;
 - dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune di Strangolagalli, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
 4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni, anche non consecutivi, e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
 5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.
 6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7 – Marchio De.Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente:

- i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 5
 - l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co.
- a) Il Comune di Strangolagalli adotta il marchio identificativo “xxx De.Co.” nella forma originaria promossa da Anci, che si allega al presente regolamento.
 - b) Il Comune di Strangolagalli ha facoltà di adottare un marchio di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co. Tale marchio deve essere allegato al presente regolamento e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Strangolagalli o zone limitrofe ed essere legati alla storia, alla cultura, alla produzione e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale (De.Co) può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune di Strangolagalli può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo Marchio, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
5. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale di Strangolagalli o le zone limitrofe);
 - la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti) consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.10.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto., viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).
8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del marchio. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 10 – Commissione comunale per la De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, che ne è componente di diritto.
2. La Commissione è composta da:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
 - 4 Componenti individuati fra tecnici o esperti:
 - n.2 esperti del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n. 1 esperto del settore produttivo e/o commerciale;
 - il responsabile della struttura comunale di cui all'art. 13..
3. A supporto del lavoro della commissione, su richiesta della Commissione stessa, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 11 – Utilizzo della De.Co. e del relativo marchio

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del marchio De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

4. Il marchio De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il marchio De.Co.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
8. Il Marchio De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, nei cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, redazionale ed a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere.
9. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il Marchio De.Co. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del Marchio De.Co. verrà perseguito dal Comune di Strangolagalli a termini di legge.
2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;
5. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

6. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio De.Co.
8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è da riferirsi comunemente alle aree Attività Produttive, Turismo, Commercio, Agricoltura a seconda della strutturazione dei diversi enti comunali di Strangolagalli.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune di Strangolagalli, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO A)



Il marchio riporta in foto pittoresca l'immagine della Chiesa, il fontatone e la facciata principale del Comune di Strangolagalli.

Il marchio De.Co. Strangolagalli dovrà essere sempre visualizzato con le proporzioni e l'allineamento corretti, come sopra..

Si raccomanda, per qualsiasi utilizzo o applicazione, di attenersi alle regole che seguono.

Il marchio deve essere sempre **ben visibile**, senza ulteriori elementi grafici che ne compromettano la leggibilità.

Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli elementi del marchio è stata stabilita la sua **dimensione minima** di larghezza in **cm 2**.

Il marchio potrà essere utilizzato a colori e in bianco e nero, anche se si raccomanda di utilizzare la versione a colori.

Nelle etichette o stampe ad un solo colore può essere utilizzato nel colore principale mantenendo sempre validi i limiti di grandezza e la sua leggibilità.

In stampe a due o più colori stampare il marchio possibilmente con il colore più scuro su fondo bianco o chiaro.

In alternativa, se il fondo è costituito dal colore più scuro, stamparlo in bianco.

Nella scelta della soluzione giusta prevarrà la leggibilità.



.... Eccetera.

Regolamento Comunale De.Co. - Comune di Strangolagalli

Il marchio potrà essere utilizzato sulle confezioni dei prodotti, sulle etichette dei singoli prodotti o su prodotti freschi non etichettati.

Il marchio potrà essere utilizzato anche quale identificativo di locali che intendano fornire prodotti a marchio De.Co. Strangolagalli. In questo caso consigliamo l'uso di targhe o vetrofanie non inferiori ai 15 cm di larghezza.

ALLEGATO B)

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco del Comune di Strangolagalli

OGGETTO: segnalazione De.Co. Strangolagalli

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

e residente a _____

in Via/C.da/Piazza _____

codice fiscale _____

nella qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Strangolagalli, li _____

Regolamento Comunale De.Co. - Comune di Strangolagalli

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO C)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco del Comune di Strangolagalli

OGGETTO: Richiesta De.Co. Strangolagalli

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

e residente in _____

Via _____

codice fiscale _____

nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

avente la qualifica di:

- imprenditore agricolo
- artigiano
- commerciante al dettaglio
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
- altro _____

con sede in _____

Via _____ cf: _____ premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
 - che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co. Strangolagalli, oppure
 - per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co. Strangolagalli;

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.Co. Strangolagalli per il suddetto prodotto, oppure
- l'iscrizione nel registro De.Co. Strangolagalli del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co. Strangolagalli);
- altro _____

Strangolagalli, li _____ Firma _____

Regolamento Comunale De.Co. - Comune di Strangolagalli

** Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*